



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'ASILO NIDO E DELLA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO L'ASILO NIDO
COMUNALE "Giovanni Paolo II" SITO ALL'INTERNO DEL II CIRCOLO
DIDATTICO DEL COMUNE DI ANGRI IN VIALE EUROPA per mesi 18 (anni
2017- 2018) CIG 70181031CF**

Indice

[ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE](#)
[ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO](#)
[ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE](#)
[ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO](#)
[ART. 5 - ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO](#)
[ART. 6 - CANONE D'USO DELLA STRUTTURA](#)
[ART. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI](#)
[ART. 8 - PREVENZIONE E SICUREZZA](#)
[ART. 9 - RESPONSABILITÀ](#)
[ART. 10 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI](#)
[ART. 11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO](#)
[ART. 12 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO](#)
[ART. 13 - DURATA DELLA CONCESSIONE E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI](#)
[ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA](#)
[ART. 15 - PENALITÀ](#)
[ART. 16 - IMPORTI DELLE PENALITÀ](#)
[ART. 17 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ](#)
[ART. 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE](#)
[ART. 19 - CONTROVERSIE](#)
[ART. 20 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE](#)
[ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI](#)
[ART. 22 - ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE](#)
[ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI](#)
[Allegato A - Tariffe](#)
[Allegato B - Criteri di applicazione tariffe](#)

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione per il periodo tra la data di affidamento e per un periodo di mesi 18 mesi decorrenti dall'affidamento del servizio di asilo nido e Sezione Primavera del Comune di Angri, sezioni dai 3 mesi ai 3 anni di età, nell'edificio di proprietà comunale, situato in Angri, Viale Europa, denominato "Asilo nido Comunale – Giovanni Paolo II" comprendente: la progettazione, pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività educative; l'ambientamento dei bambini, la loro cura ed igiene personale, l'acquisto dei pasti veicolati e la loro distribuzione, compresa la necessaria assistenza; il servizio di pulizia e sanificazione dei locali, l'emissione e l'incasso delle rette a carico dalle famiglie e quant'altro funzionalmente necessario per l'attività in oggetto.

Il progetto esecutivo per il servizio di Asilo Nido, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 08.07.2009, prevede una capienza gestionale di 30 bambini; per la Sezione Primavera, la cui attivazione è stata disposta con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 24.10.2007 si prevede una capienza massima di n. 15 bambini. Residua una capacità gestionale di n. 15 bambini, utilizzata negli scorsi anni per una sezione di scuola materna, che attualmente l'amministrazione comunale decide di rendere inattiva, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28/04/2016, con la quale, contestualmente, sono state approvate le tariffe di contribuzione per la fruizione dei citati servizi (tale eccedenza potrebbe essere utilizzata, su eventuale decisione della stessa amministrazione comunale reggente, per accogliere, in caso di effettiva necessità, ulteriori utenti delle sezioni di asilo nido o sezione primavera o, eventualmente, per consentire una conclusione del percorso didattico ad alunni che concluderanno il ciclo di scuola materna, qualora si concretizzassero relative richieste in tal senso).

Il Comune assicurerà il necessario coordinamento e impartirà le opportune direttive allo scopo di rendere ottimale l'attività educativa.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività. Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il valore della concessione è stimato in € 119.700,00 oneri fiscali inclusi. Il finanziamento è assicurato con risorse del bilancio del Comune di Angri, destinatario di fondi da parte del Ministero dell'Interno, che con proprio decreto n. 1072/2016 ha approvato in data 06/04/2016 il Piano di intervento dei servizi di cura all'infanzia 2° riparto, scheda di intervento tipologia 1 – asilo nido Giovanni Paolo II per l'importo di € 226.443,71.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni (comprendendo sia l'Asilo Nido per bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi, sia la Sezione Primavera per bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi) che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

ASILO NIDO

L'Asilo Nido, nello specifico, integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo emotivo. E' fondamentale, quindi, costruire un'alleanza educativa, un rapporto Nido/famiglia, fondato sulla

fiducia e sulla collaborazione, per aiutare i bambini a crescere; questa collaborazione si sostanzia nella stesura di un progetto educativo. Il servizio persegue i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell'autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all'esplorazione, alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale; Il servizio può farsi promotore di iniziative che si rivolgono alle famiglie, agli enti ed alle strutture educative e formative al fine di ampliare l'offerta e l'azione sinergica sul territorio.

SEZIONE PRIMAVERA

La Sezione Primavera è un servizio integrativo rivolto a migliorare il raccordo tra il Nido e la Scuola dell'Infanzia, accompagnando il bambino nell'inserimento nel modo scolastico, concorrendo, nel contempo, allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi.

ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione dell'immobile alle condizioni di cui al successivo art. 4, degli impianti di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, ad eccezione della piccola manutenzione (art. 1609 c.c.);
- i consumi per riscaldamento, per fornitura d'acqua potabile, energia elettrica e gas per cucina;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);
- la disinfezione e derattizzazione delle aree esterne;
- la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a prescrizione medica.

Il Comune assiste nell'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini alle varie sezioni operanti nella struttura e supervisiona la redazione della graduatoria e delle chiamate agli utenti entro il limite massimo consentito.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume a proprio carico i seguenti oneri:

- completamento arredi interni ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità concordemente constatata, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), e dell'arredo professionale del refettorio (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), successiva cura e manutenzione.

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido ed alla Sezione Primavera con propria organizzazione, curando l'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini e rispettando:

- a) le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quanto disposto dalla Legge della Regione Campania n. 48 del 4.09.1974;
- b) il regolamento 7 aprile 2014, n. 4 - Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- c) quanto previsto dal Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
- d) le disposizioni di cui al D.L. 81/2008.

Relativamente ai rapporti numerici minimi:

- n. 1 "operatore socio educativo" (educatore/educatrice) ogni 5 bambini accolti nel "Gruppo fino a

12 mesi”, ogni 8 bambini nel “Gruppo oltre 12 mesi e fino a 24 mesi”, ed ogni 10 bambini nella Sezione Primavera;

- n. 1 “addetto ai servizi” (ausiliario/ausiliaria) ogni 20 bambini iscritti.

Il servizio, ai sensi delle normative vigenti dovrà prevedere un calendario annuale di almeno 47 settimane di funzionamento, dal lunedì al venerdì, con un orario di apertura giornaliero non inferiore alle 9 ore e accoglienza dei bambini a partire dalle ore 7:30. Tale calendario dovrà essere preventivamente concordato con il Comune. Dovrà essere previsto il servizio di *prolungamento* (sino alle ore 18) a richiesta degli utenti. L'utilizzo della struttura oltre gli orari suddetti, per attività comunque rivolte alla prima infanzia, deve essere richiesto dal concessionario, con indicazione dei motivi, ed autorizzato dal Comune concedente per iscritto.

Il concessionario deve:

- a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- b) eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, a seguito dell'avviso di aggiudicazione;
- c) uniformarsi, per le parti applicabili, alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato;
- d) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari ai sensi della vigente normativa;
- f) assegnare un educatore di sostegno, previa valutazione con il Comune della necessità e del monte ore opportuno, nel caso in cui venga iscritto presso la struttura un bambino diversamente abile, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in équipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino (vedasi per i corrispettivi l'art.12);
- g) curare la pulizia e il riordino di tutti i locali e dei cortili con relativa sabbiera e giochi esterni; la disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;
- h) utilizzare per tutte le attività di lavaggio, pulizia, igiene esclusivamente prodotti di natura ecologica, ossia a basso impatto ambientale (non debbono contenere fosfati);
- i) predisporre il piano di formazione annuale in sinergia con il progetto educativo, comunicarlo entro il mese di settembre alla U.O.C. Promozione Socio Culturale del Comune di Angri e favorire la partecipazione del personale, sia proprio che comunale, in un'ottica di reciprocità;
- j) far partecipare il referente organizzativo, scelto e indicato dal concessionario fra il personale educativo costantemente presente, alle riunioni convocate in materia dal Comune;
- k) avvalersi dei moderni mezzi di pagamento delle rette a carico dei genitori, adeguandosi a quelli usuali del concedente;
- l) garantire il corretto e costante utilizzo della casella di posta elettronica assegnata all'Asilo Nido tramite personal computer e collegamento internet ad alta velocità a carico della concessionaria;
- m) utilizzare la denominazione “Asilo Nido Comunale Giovanni Paolo II”.

Relativamente al servizio di ristorazione il concessionario deve:

- Provvedere a proprie spese ad incaricare ditta esterna, specializzata nel settore e provvista di tutte le prescrizioni ed autorizzazioni in materia di somministrazione di alimenti, per la fornitura di pasti veicolati, avendo cura di conservare campioni degli stessi per almeno 48 ore, secondo quanto stabilito dalle procedura HACCP;
- Garantire con proprio personale il perfetto andamento del servizio stesso, osservando eventuali procedure disposte dall'ente relativamente alle “diete speciali” ed alle “diete etico-religiose”

Relativamente alle “riparazioni di piccola manutenzione” il concessionario deve:

1. effettuare le “riparazioni di piccola manutenzione” (secondo la definizione di cui all'art. 1609 del c.c., specificata nella raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno);
2. provvedervi con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
3. avvalersi, per l'esecuzione degli eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti

richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.

Qualora l'Aggiudicatario non adempia agli interventi di propria competenza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all'Aggiudicatario fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Relativamente al personale impiegato per il servizio oggetto della presente gara:

Il concessionario deve consegnare l'elenco del personale educativo ed ausiliario, specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente), predisponendo un piano di lavoro (turni degli educatori in servizio) da comunicare ad inizio anno scolastico all'Ente Gestore, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale già citato.

Non è autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario.

Il concessionario è tenuto a sostituire il personale che il funzionario preposto alla vigilanza e al coordinamento non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.

Relativamente al coordinamento del servizio oggetto della presente gara:

Deve essere prevista una figura di coordinatore responsabile della struttura scelto tra gli operatori socio educativi.

Il Coordinatore dell'asilo nido svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale operativo e delle famiglie degli utenti.

Più in particolare:

- a) collabora con gli educatori per la formulazione e la realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
- b) gestisce il personale specifico del servizio, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei minori, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, ecc.);
- c) mantiene i rapporti con gli uffici comunali, ed in particolare relaziona periodicamente al Responsabile individuato dall'Amministrazione sull'attività svolta e sul funzionamento del nido;
- d) è referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio;
- e) è responsabile, insieme agli operatori, dell'utilizzo e del buon mantenimento del materiale e degli strumenti in dotazione al servizio;
- f) è referente nei rapporti con l'Ufficio Igiene e Vigilanza dell'ASL per quanto riguarda i problemi socio-sanitari del servizio;
- g) è referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria infantile qualora nella struttura fossero iscritti bambini con certificazione di disabilità;
- h) collabora con il personale educativo alla stesura e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d'anno, facendo riferimento ai verbali degli incontri tenuti almeno due volte l'anno con il servizio di Neuropsichiatria.

Relativamente al personale educativo (educatore/educatrice):

Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, ha idonee conoscenze socio-psicopedagogiche, atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini e favorire il loro sviluppo affettivo e cognitivo.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il Progetto Educativo del Nido;
- b) elabora, in gruppo, il Piano Annuale di Lavoro e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi;
- c) predispone, insieme al coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
- d) realizza le attività previste per l'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, in prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età ed al percorso di crescita personale;
- e) cura l'alimentazione, l'igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza;
- f) propone le attrezzature ed il materiale didattico necessario;
- g) stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento;
- h) garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatrice-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali e riunioni di sezione;
- i) partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità;
- j) documenta le attività svolte fornendone copia all'ente gestore.

ART. 5 - ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre gli oneri derivanti dalla puntuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4, sono a carico del concessionario:

- il canone d'uso delle strutture nella misura stabilita dal successivo art. 6;
- il costo del personale;
- il costo delle utenze telefoniche e, se necessario, dell'attivazione di nuova utenza o volturazione di un'utenza esistente;
- la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- il costo per la fornitura di: generi alimentari; materiale didattico, compreso quello specifico per handicap, cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'ASL; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi e biancheria da letto, etc.); vestiario per il personale;
- la sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all'art. 3, lesionati o divenuti inservibili e la loro integrazione se ritenuto necessario o prescritto da autorità competenti.

ART. 6 - CANONE D'USO DELLA STRUTTURA

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Angri la somma minima di Euro **10.070,00** (diecimilasettanta,00), integrata dalla somma eventualmente indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario, oltre IVA 22%. Tale somma dovrà essere versata in un'unica soluzione entro tre mesi successivi alla data di consegna dei locali.

ART. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Deve inoltre stipulare prima dell'inizio del servizio apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati agli utenti ed alla struttura per fatti addebitabili agli operatori della

Ditta, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie. Copia della polizza va consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto. Tale polizza assicurativa di responsabilità civile dovrà avere un massimale di almeno Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquacentomila/00).

Il Comune di Angri è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.

ART. 8 - PREVENZIONE E SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'impresa aggiudicataria provvederà a dotarsi di DUVRI e a nominare il RSPP in applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

L'impresa aggiudicataria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, per trascuratezza o per colpa, anche lieve, nello svolgimento dell'attività concessa.

Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte sino all'ammontare dei crediti maturati e liquidati e l'eventuale somma eccedente rimborsata dallo stesso aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

E' responsabile pure dell'operato e dei propri dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune e/o a terzi.

Nessun rapporto giuridico si instaurerà tra operatore e Comune.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune -anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive per l'omogeneità delle attività educative di tutti gli asili nido comunali – e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.

Laddove l'amministrazione comunale promuovesse o aderisse a un coordinamento pedagogico territoriale, il concessionario sarà tenuto ad aderire a tale struttura.

Si applicano al concessionario le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale ed eventuali modifiche e/o integrazioni: i preposti del Comune hanno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni nell'asilo nido affidato al concessionario e di partecipare alle riunioni del Comitato di gestione.

Il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare relazioni, con periodicità semestrale (orientativamente nei mesi di dicembre e giugno), sull'attività svolta e i risultati conseguiti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati; le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione.

ART. 11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile della U.O.C. Promozione Socio Culturale del Comune di Angri.

L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.

ART. 12 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente, determinato dall'esito della gara, tenuto conto della modalità d'orario fruita dall'utente. Il corrispettivo spetterà in misura ridotta del 50% nei seguenti casi: per i bambini inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese e per i bambini che vengono ritirati prima del 15° giorno dell'ultimo mese frequentato.

Una quota di tale corrispettivo verrà pagata direttamente dall'utente in conformità:

a) alle rette (riportate in sunto nell'**Allegato A**), adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28/04/2016, in ragione della certificazione ISEE o di eventuali agevolazioni concesse dal Comune per i cosiddetti "casi sociali";

b) ai criteri, adottati con la medesima deliberazione di Giunta Comunale, riportati in sunto nell'**Allegato B**.

La differenza tra la retta mensile calcolata in base alla fascia ISE e il corrispettivo determinato dall'esito di gara sarà versata dal Comune al concessionario su presentazione di fatturazione mensile, con liquidazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si precisa che le riduzioni di rette previste in riferimento a ridotta frequenza (malattie e/o festività) resteranno a carico del concessionario, dato che sono correlate a una minore spesa dello stesso. Tali riduzioni non si applicano sulla quota a carico del Comune che rimarrà pertanto fissa (differenza tra prezzo e retta da fascia ISEE).

Nel caso di utenti non residenti nel Comune di Angri il concessionario applicherà la retta mensile prevista per questa tipologia di utenti e verserà al Comune la differenza tra il corrispettivo risultante in sede di gara e la retta prevista per i fuori comune, dato che tale differenza rappresenta la spesa che il Comune assume per i propri residenti e che deve invece mettere a carico dei non residenti.

Quanto sopra vale nel caso in cui non esistano convenzioni tra il Comune di Angri e il Comune di residenza dell'utente, perché in tal caso la differenza verrebbe regolata direttamente tra i Comuni.

Per i bambini diversamente abili, che abbisognano di personale di sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta date dal Comune, il quale ne assumerà gli oneri relativi parametrati al costo del personale educativo definito dal C.C.N.L. di settore.

Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell'asilo nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, competono esclusivamente e per intero al Comune concedente; quelli da privati, esclusivamente per la gestione dell'asilo, competono al concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario, ma assicurerà la più ampia collaborazione per incentivare la regolarità dei pagamenti (della cui osservanza la responsabilità resta, comunque, in capo al concessionario) e, se necessario, per favorire il recupero dei pagamenti non percepiti.

ART. 13 - DURATA DELLA CONCESSIONE E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La concessione ha durata dal 1.4.2017 al 30.9.2018 o comunque per un periodo di mesi diciotto decorrenti dalla consegna dell'immobile risultante dal verbale di cui al precedente Art.1.

Alla scadenza del contratto il concessionario è tenuto a continuare le prestazioni oltre il termine, alle stesse condizioni, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia diversamente provveduto per l'affidamento del servizio ed abbia dato notizia a mezzo raccomandata A/R al concessionario di avvalersi di tale clausola, per il solo periodo necessario per l'espletamento di una nuova gara.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del **10%** (dieci per cento) del valore complessivo presunto della concessione in oggetto pari ad **€ 320.000,00** oltre Iva, soggetto a ribasso, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii., ammontante, pertanto, a Euro **32.000,00** (undicimilaquattrocento/00).

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della cauzione provvisoria.

ART. 15 - PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si renda colpevole di manchevolezza o deficienza nella qualità e/o nella quantità del servizio, compresi il servizio mensa e la sanificazione degli ambienti (anche in caso di subappalto);
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non rispetti gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e le disposizioni del presente capitolato, nonché le normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza;
- non effettui la formazione del personale nei modi e nei tempi previsti in sede di offerta per la presente gara.

ART. 16 - IMPORTI DELLE PENALITÀ

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo.

Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore aggiudicatario interessato a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso il contraente non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la trattenuta del 10% dell'importo fatturato al Comune per il mese in corso. L'applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni.

L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla quinta nel corso della durata della concessione, determina la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.

ART. 17 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti maturati e liquidati dal concessionario aggiudicatario derivanti dal contratto.

Le penalità sono notificate all'appaltatore aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale preventivo.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Il rapporto di concessione può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: la risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle sottoindicate condizioni:

- abbandono del servizio oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell'aggiudicatario o del personale dipendente adibito al servizio;
- quando all'aggiudicatario viene addebitato un comportamento derivante da colpa grave e/o dolosa.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato sarà competente il foro di Nocera Inferiore.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE

Al concessionario non è consentito di subconcedere o di cedere a terzi la gestione dell'asilo nido. E' consentito, nei termini previsti dall'art. 105 del DLgs 50/2016, solamente di subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, l'igiene dei locali e delle attrezzature e il servizio di refezione.

Ciò secondo precisa indicazione, esclusivamente se e in quanto contenuta nell'istanza/dichiarazione per la partecipazione alla gara (A.1-c Ulteriori Dichiarazioni, punto 15) presentata della stessa ditta aggiudicataria.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

ART. 22 - ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'amministrazione Comunale potrà estendere la concessione della gestione ad altro asilo nido comunale alle stesse condizioni previste nel presente capitolato e nel provvedimento di aggiudicazione.

La cauzione definitiva dovrà essere integrata entro l'inizio della gestione del secondo asilo nido comunale.

L'estensione della concessione dovrà essere comunicata al concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due mesi anteriori all'avvio dell'estensione della concessione, salvo che il concessionario accetti di accollarsi la gestione anche nel caso in cui la comunicazione gli sia fatta fuori termine, fermo comunque che non possono essere variate le condizioni.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Allegato A - Tariffe

Estratto deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28/04/2016

TARIFE MENSILI PER RESIDENTI NEL COMUNE DI ANGRI – FINO AL MESE DI AGOSTO 2016

ASILO NIDO

TEMPO NORMALE (7,30 – 16,30)

Reddito (indicatore ISEE)	Tariffa mensile
da €. 0 a €. 5.164,00	€ 100,00
da €. 5.164,01 a €. 10.329,00	€ 150,00
da €. 10.329,01 a €. 15.493,00	€ 200,00
da €. 15.493,01 a €. 22.724,00	€ 250,00
Oltre €. 22.724,00	€ 300,00

SEZIONE PRIMAVERA

ORARIO UNICO (8,00-17,00)

Reddito (indicatore ISEE)	Tariffa mensile
da €. 0 a €. 5.164,00	€ 80,00
da €. 5.164,01 a €. 10.329,00	€ 120,00
Oltre €. 10.329,01	€ 160,00

SCUOLA DELL'INFANZIA

ORARIO UNICO (8,00-17,00)

Reddito (indicatore ISEE)	Tariffa mensile
da €. 0 a €. 5.164,00	€ 80,00
da €. 5.164,01 a €. 10.329,00	€ 120,00
Oltre €. 10.329,01	€ 160,00

PART TIME (7,30 – 13,30) ha diritto alla riduzione del 20% rispetto alla retta normale (la riduzione è applicata alla retta normale calcolata come da tabella)

TEMPO PROLUNGATO (7,30 – 18,00) alla retta normale, calcolata come da tabella, si applica una maggiorazione fissa di €. 20,00 per redditi ISEE da 0 a 22.724,00 euro e di euro 40,00 per redditi oltre i 22.724,00 euro.

Agli utenti che non presenteranno nei tempi stabiliti la certificazione Isee, sarà applicata la retta massima mensile di Euro 300,00.

IMPORTANTE:

L'applicazione delle riduzioni in base all'Isee è riservata ai soli residenti nel comune di Angri. Agli utenti che risiedono fuori comune si applica una retta fissa pari a **€ 300,00**.

Tariffe mensili per residenti nel Comune di Angri da mese di Settembre 2016

ASILO NIDO-TEMPO NORMALE (7,30 – 16,30)

SEZIONE PRIMAVERA-ORARIO UNICO (8,00-17,00)

Reddito (indicatore ISEE)	Tariffa mensile
da €. 0 a €. 5.164,00	€ 130,00
da €. 5.164,01 a €. 10.329,00	€ 180,00
da €. 10.329,01 a €. 15.493,00	€ 250,00
da €. 15.493,01 a €. 22.724,00	€ 320,00
da €. 22.724,01	€ 360,00

Agli utenti che non presenteranno nei tempi stabiliti la certificazione Isee, sarà applicata la retta massima mensile di Euro 360,00.

IMPORTANTE:

L'applicazione delle riduzioni in base all'Isee è riservata ai soli residenti nel comune di Angri. Agli utenti che risiedono fuori comune si applica una retta fissa pari a **€ 360,00**.

Allegato B - Criteri di applicazione tariffe

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA

PROLUNGAMENTO D'ORARIO: i genitori ammessi al servizio di prolungamento dell'orario (ore 7.30/18.00) dovranno versare una quota fissa mensile per l'intero anno scolastico, indipendentemente dall'effettiva frequenza: €. 20,00, elevata a €. 40,00 per valori ISEE oltre €. 22.724,00.

RIDUZIONI FORFETTARIE DELLA RETTA: sono previste riduzioni forfetarie nei seguenti casi:

- a) 50% della retta per il mese in cui viene effettuato l'ambientamento (*inserimento*) del bambino purché i giorni di presenza complessivi (inserimento più frequenza normale) non superino i 15 gg. (sabati e domeniche compresi);
- b) 50% della retta stabilita per il secondo o terzo fratellino accolto sempre al nido;
- c) 20% della retta in caso di frequenza al nido con orario ridotto ("Part-Time", ore 7,30-13,30);
- d) 20% della retta in caso di malattia, attestata da certificato medico, che comporti una presenza effettiva inferiore ai 10 gg. nello stesso mese (non si conteggiano i sabati e le domeniche).

RIDUZIONI IN CASO DI FESTIVITÀ: per i mesi di dicembre e di gennaio, in occasione della chiusura del nido per le festività *natalizie*, si applica una riduzione del 10%, ma se la frequenza al nido nell'arco del mese risultasse inferiore ai dieci giorni per malattia, la riduzione sarà del 20%. Per le festività *pasquali* la sola riduzione prevista sarà del 20% nel caso in cui, aggiunte le assenze per malattia nell'arco del mese, la presenza risulti inferiore ai 10 giorni.

MANCATA PRESENTAZIONE NEI GIORNI CONCORDATI PER L'INIZIO DELLA FREQUENZA: in caso di ingiustificata assenza del bambino nei giorni concordati per l'inizio della frequenza, la retta mensile dovuta sarà comunque addebitata.

SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE: in tali circostanze, con documentazione allegata dall'Assistente sociale, può essere previsto l'esonero o la riduzione della retta alla minima fascia, con adeguata indagine sulla situazione economica della famiglia. Le richieste di pagamento di quote ridotte che non siano suffragate da documentazione adeguata o che comunque sollevino perplessità in relazione all'attività lavorativa dei genitori degli utenti, saranno sottoposte a controlli da parte degli organi competenti, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

SITUAZIONI DI TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO: gli utenti che intendano segnalare una situazione di temporaneo disagio economico dovranno formalizzare apposita richiesta allegando opportuna documentazione attestante lo stato di necessità. Tale domanda dovrà essere presentata alla U.O.C. Promozione socio culturale la quale, acquisito se del caso il parere dei servizi di Assistenza Sociale, deciderà in merito al pagamento della retta (sospensione, riduzione). La richiesta avrà validità di tre mesi e dovrà quindi essere eventualmente di volta in volta rinnovata.

SITUAZIONI DI MOROSITÀ: in caso di morosità (mancato pagamento delle rette di competenza nei tempi stabiliti) si avvieranno le procedure per la dimissione d'ufficio dal servizio e per il recupero del credito maturato.

RITIRI DAL SERVIZIO l'iscrizione si intende confermata per l'intero anno scolastico di riferimento e l'utente si impegna, conseguentemente, a versare le rette di competenza sino al mese di giugno. L'eventuale rinuncia al posto ("ritiro") deve essere comunicata per iscritto (anche via fax), **fatto salvo l'obbligo di versare la retta del mese in cui viene presentata.** Per i *ritiri* nel periodo finale dell'anno scolastico (mesi di maggio e giugno) sarà comunque addebitata l'ordinaria retta mensile sino al 30 giugno.

RITIRO IN FASE DI AMBIENTAMENTO: qualora, a causa di documentati problemi o difficoltà in fase di ambientamento, i genitori decidessero di ritirare definitivamente il bambino dopo non più di 5 giorni di frequenza consecutiva (esclusi sabato e domenica), sarà addebitata una quota ridotta forfetaria pari al 25% dell'ordinaria retta mensile.

SERVIZIO ESTIVO: per il Servizio Estivo (mese di luglio e agosto) sarà dovuta la stessa retta applicata nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

CAMBIO DI RESIDENZA: qualora l'utente effettui il *cambio di residenza* trasferendosi in altro comune, il/la minore dovrà essere dimesso/a dal servizio. Sarà tuttavia ammessa la prosecuzione della frequenza, sino al termine dell'anno scolastico, a condizione che:

- 1) nel nido interessato non vi siano bambini residenti in lista d'attesa;
- 2) l'utente si impegni al pagamento, dalla data di effettivo cambio di residenza, della retta massima in vigore.

Il Comune effettuerà regolari verifiche sulla residenza degli utenti.